

STATUTO
“Fondazione Distretto Green and High Tech Monza Brianza”

Art. 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata “**Fondazione Distretto Green and High Tech Monza e Brianza**”, con sede legale presso la sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza in Monza, Via Tommaso Grossi n. 9.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2

Finalità ed Attività Istituzionali

La Fondazione si propone di rafforzare e far evolvere le piccole, medie e grandi imprese della Provincia di Monza e della Brianza e delle zone limitrofe, facendo emergere le potenziali sinergie tra le imprese operanti nel territorio del Distretto HT Milano Brianza.

La Fondazione opera su due assi preferenziali, anche se non esclusivi, quello dell’Energia e quello delle Alte Tecnologie Elettroniche e delle Telecomunicazioni.

In particolare la Fondazione promuove e sostiene la ricerca di base e la ricerca applicata, favorendo la collaborazione con e tra le imprese, l’integrazione operativa con gli istituti professionali superiori, lo sviluppo del quadro normativo, la definizione di una mappa delle imprese, quale strumento di diagnosi della situazione delle aziende del distretto, la cultura di “azienda allargata”, il raccordo con tutte le entità pubbliche, le infrastrutture, anche informatiche, nonché la logistica ed il tessuto urbano, in un contesto di sviluppo sostenibile.

La Fondazione intende inoltre svolgere una funzione di promozione del Distretto a livello nazionale ed internazionale, ponendosi quale facilitatore dei rapporti tra le imprese e le Istituzioni.

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolgerà, in particolare, le seguenti attività istituzionali:

- la collaborazione tra le imprese volta a agevolare i processi di aggregazione, di innovazione e di valorizzazione della proprietà intellettuale;
- la visibilità a livello nazionale ed internazionale delle aziende del distretto e del territorio, assicurando il continuo monitoraggio

della situazione economica e promuovendo strategie di marketing distrettuale associativo;

– il raccordo con le Istituzioni volto a favorire il rapporto con l'amministrazione ed il sostegno alle esigenze del distretto nell'ambito dei processi di sviluppo urbanistico e gli strumenti di programmazione e di infrastrutturazione del territorio;

– i processi di formazione e sviluppo del capitale umano anche attraverso forme innovative – concertate con le parti sociali – tese a favorire la prevenzione dei fenomeni di crisi e l'occupazione nel distretto.

– il supporto allo sviluppo e all'insediamento di attività produttive innovative in Brianza

– l'attivazione di collaborazioni con altre realtà distrettuali Regionali e Nazionali.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con

riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

– da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

– dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Fondatori, approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Comitato dei Fondatori approva il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Comitato dei Fondatori approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo viene trasmessa ai Fondatori.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori:

- la "Provincia di Milano". La Provincia di Monza e della Brianza è subentrata all'atto della sua istituzione nei diritti e nelle prerogative attribuite alla Provincia di Milano.

- l'"Associazione dei Comuni per il Distretto High Tech Milano Brianza";

- "Confindustria Monza e Brianza - Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza";

- la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza".

Articolo 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- l'Organo di consulenza tecnico-contabile.

Sono uffici della Fondazione il Direttore, ove nominato, e il Comitato tecnico scientifico, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 14 Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è composto da cinque membri.

È costituito dai Legali Rappresentanti dei Fondatori o loro delegati e dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale partecipa ai lavori con diritto d'intervento e senza diritto di voto.

Il Comitato dei Fondatori esprime pareri e valutazioni circa gli obiettivi strategici ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17;
- approvare il bilancio consuntivo;
- nominare i membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile;
- determinare gli eventuali compensi del Presidente della Fondazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Comitato dei Fondatori è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, da un Consigliere dal medesimo Presidente individuato. Il Comitato dei Fondatori può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente dell'Organo di consulenza tecnico-contabile. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Comitato dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da un Consigliere dal medesimo Presidente individuato.

Delle riunioni del Comitato dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato dei Fondatori si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Articolo 15 **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da nove membri:

- a) il Presidente della Fondazione, presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'art. 17 dello statuto;
- b) un membro indicato dalla Provincia di Monza e della Brianza;
- c) un membro indicato dal Fondatore "Associazione dei Comuni per il Distretto High Tech Milano Brianza";
- d) quattro membri indicati dal Fondatore "Confindustria Monza e Brianza - Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza";
- e) due membri indicati dal Fondatore "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza".

I membri del Consiglio d'Amministrazione, fatte salve le previsioni dell'art. 26, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a cinque, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il programma pluriennale delle attività;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- approvare il bilancio di previsione, acquisito il parere del Comitato dei Fondatori, e predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Fondatori;
- nominare uno o più Vice Presidenti della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare, ove necessario, un Direttore, come ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura

dell'incarico;

– nominare il Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 22, a supporto del Consiglio di Amministrazione, con il compito di suggerire le linee strategiche di sviluppo del distretto e le modalità per la loro realizzazione;

– costituire, ove necessario, società di scopo per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione;

– svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione adottata nelle forme di legge.

Articolo 16 **Consiglio di Amministrazione** **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente a ciò delegato. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente incaricato, alla convocazione provvederà il presidente dell'Organo di consulenza tecnico-contabile. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida se presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente a ciò delegato.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che sarà Presidente del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, è nominato dai Fondatori, di concerto tra loro, sentito il parere del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente a ciò delegato.

Articolo 18 **Collegio dei Partecipanti**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, mantenendo inalterate la composizione, le modalità di nomina e il mandato del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione stesso, definirà composizione, mandato e modalità di funzionamento del Collegio dei Partecipanti.

Articolo 19 **Direttore**

Il Direttore, ove necessario, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, che lo sceglie tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazioni, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 20 **Comitato tecnico scientifico**

Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ed è composto da membri provenienti dal mondo della ricerca scientifica, universitaria ed industriale, con provata esperienza sui temi oggetto delle tematiche del Distretto.

Ha il compito di suggerire le linee strategiche di sviluppo del distretto e le modalità per la loro realizzazione, nonché di fornire pareri consultivi sulle richieste di adesione dei Partecipanti e sulla

validità innovativa dei progetti industriali predisposti dal distretto.

Articolo 21

Organo di consulenza tecnico-contabile

L'Organo di consulenza tecnico-contabile è composto da uno a tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Comitato dei Fondatori.

L'Organo di consulenza tecnico-contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di consulenza tecnico-contabile.

I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per una sola volta.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Fondatori, che proporrà anche il liquidatore, a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

Articolo 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

La Provincia di Monza e Brianza, alla sua istituzione, subentrerà alla Provincia di Milano nei diritti e medesime prerogative a quest'ultima attribuite dal presente statuto, fermo restando che - in sede di prima applicazione - il rappresentante della Provincia di Monza e Brianza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sarà nominato di concerto dalla Provincia di Monza e

Brianza e dalla Provincia di Milano.